

DELIBERA DEL 28 DICEMBRE 2022 N. 17

Bilancio di previsione 2023. Esercizio provvisorio.

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA
nella seduta del 28 dicembre 2022

visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 settembre 1997, n. 367;

visto il decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e, in particolare l'art. 25 recante l'ordinamento degli enti previdenziali pubblici;

visto il d.p.c.m. 26 maggio 2022, di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e vigilanza dell'Inail;

vista la propria deliberazione 8 luglio 2022, n. 3 con la quale è stato eletto Presidente del Consiglio di Indirizzo e vigilanza il dott. Guglielmo Loy;

vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica) e successive modificazioni;

visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" e successive modificazioni;

viste le Norme sull'Ordinamento amministrativo contabile, di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 6 dicembre 2022, n. 318 di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione 20 dicembre 2022, n. 321, con la quale viene proposto al CIV, subordinatamente all'approvazione del bilancio di previsione 2023, l'adozione dell'esercizio provvisorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, delle vigenti Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni;

vista la propria deliberazione 28 dicembre 2022, n. 16 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

vista la legge n. 88/1989 che subordinava l'esecutività dei bilanci dell'Istituto alle valutazioni dei Ministeri vigilanti e stabiliva che, in assenza di rilievi da parte dei suddetti Ministeri, i bilanci divenivano esecutivi trascorsi sessanta giorni dall'approvazione da parte del competente Organo interno;

visto il decreto legislativo n. 479/1994, come modificato dal decreto legislativo n. 127/1999, che prevede l'approvazione definitiva dei bilanci da parte del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza;

considerato che finora, nella prassi, è prevalso l'orientamento di considerare ancora vigente il dettato della legge n. 88/1989;

ritenuto che tale orientamento, oltre a disattendere una specifica previsione normativa, contribuisce al sistematico ricorso all'esercizio provvisorio, con conseguenti limiti all'azione gestionale e sovraccarico di adempimenti contabili,

DELIBERA

- di autorizzare l'esercizio provvisorio per l'anno 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 1, delle vigenti Norme sull'Ordinamento amministrativo/contabile di cui alla determinazione del Presidente dell'Istituto 16 gennaio 2013, n. 10 e successive modificazioni, per un periodo di mesi due a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023, ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio di previsione 2023 prima della scadenza dei sessanta giorni;
- di autorizzare l'utilizzo degli stanziamenti di bilancio, quali risultano dalle previsioni iniziali dell'esercizio 2023 nella misura, per ogni mese, di un dodicesimo per ciascuna voce di bilancio di IV livello, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili.

IL SEGRETARIO
f.to Stefania DI PIETRO

IL PRESIDENTE
f.to Guglielmo LOY